

L.R. 14/2016 del 26/5/2016

***Attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di
rifiuti e dell'economia circolare***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO NAPOLI 1

N. 00 del 00/00/2023

Oggetto: Proposta di acquisto della partecipazione sociale del 21,13 % della S.A.P.NA. S.p.A.: provvedimenti"

L'anno duemilaventitre il giorno ___ del mese di _____ alle ore 00:00 come da specifica convocazione, a mezzo di piattaforma Skype, si è riunito il Consiglio d'Ambito Napoli 1.

Come da convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieria norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ambrosio Paola		Argano Santo	
Avolio Giovanni		Bencivenga Giuseppe	
Cavallo Antonio		Cirillo Giuseppe	
Colurcio Marco		D'Anna Antonella	
Del Giudice Raffaele		Emiliano Michele	
Fusco Stefano		Gambardella Vincenzo	
Iavarone Salvatore		Iovino Antonella	
Lettieri Raffaele		Liguori Lucia	
Marzano Pietro		Ottobre Renato	
Pannone Antonio		Pelliccia Massimo	
Perrino Nicola		Perrotta Antonio	
Russo Crescenzo		Sesto Ciro	
Trojano Gennaro		Villani Salvatore	

Consiglieri presenti: n. 00 - Consiglieri Assenti: 00.

La seduta è valida ai sensi di legge.

Assiste il Direttore Generale d'Ambito, dott. Carlo Lupoli, che viene invitato dal Presidente a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante.

Il Presidente dopo aver svolto l'appello nominale e verificato il numero legale, dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno:

Proposta di acquisto della partecipazione sociale del 21,13 % della S.A.P.NA. S.p.A.: provvedimenti”;

Si dà atto che ciascun consigliere, ha ricevuto copia della proposta di acquisto della partecipazione sociale del 21,13 % della S.A.P.NA. S.p.A nell'area riservata del sito istituzionale, unitamente a tutta la documentazione in argomento all'O.d.G. della seduta odierna.

Il Presidente introduce il punto all'Ordine del Giorno informando il Consiglio sulla ipotesi di acquisto che l'Ente intende effettuare, per rilevare in partecipazione con gli EE.DD.AA Napoli 2 e Napoli 3, la società S.A.P.NA. S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 e successive modifiche ed integrazioni (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”) al Titolo V - Art. 23, comma 1., per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):

- a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;
- b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
- c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;
- d) Ambito territoriale ottimale Avellino;
- e) Ambito territoriale ottimale Benevento;
- f) Ambito territoriale ottimale Caserta;
- g) Ambito territoriale ottimale Salerno.

....omissis....

istituendo pertanto, per il territorio Metropolitano della Città di Napoli, gli Ambiti Territoriali Ottimali Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni del territorio metropolitano di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nei predetti ATO;

- l'art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'E.d.A. e che per quanto attiene il territorio Metropolitano di Napoli sono istituiti l'E.d.A. Napoli 1, l'E.d.A. Napoli 2 e l'E.d.A. Napoli 3, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'E.d.A. Napoli 1 prevede che "Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";

- l'art. 20 dello Statuto dell'E.d.A. Napoli 1 (rubricato "Controllo delle gestioni in house") prevede che:

1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'ente esercita sui propri servizi.

2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore Generale predisponde e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti.

3. Con tale Regolamento sono individuati:

a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;

b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;

c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;

d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;

e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);

f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

DATO ATTO CHE:

- la S.A.P.NA. S.p.A. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli a Socio Unico per Azioni) è una società di capitali totalmente partecipata dalla Città Metropolitana di Napoli, con Sede in Piazza Matteotti, 1 Palazzo della Provincia – 80133 – Napoli, partita Iva e C.F. 06520871218, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al N. 820632 , capitale sociale Euro 3.000.000,00 costituita in data 30.12.2009 dall'Ente Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana di Napoli), suo socio unico, ai sensi della Legge 26 febbraio 2010, conv. del

D.L 30.12.2009, n. 195, affidataria dall'Ente socio del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, site nel perimetro territoriale della Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli) tra cui gli impianti TMB di Giugliano in Campania, l'impianto TMB di Tufino, n. 5, siti di stoccaggio c.d. "ecoballe", n. 2, discariche di Terzigno e Chiaiano avviate al "post mortem" n. 4 discariche ex affidatarie;

- alla S.A.P.NA. S.p.A., con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n.144 del 17.03.2010 sono stati conferiti tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, come disciplinate dal D.L. n.195/2009;

- l'art. 11 comma 2-ter del D.L. n.195/2009 ha stabilito che, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012 le attività di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata sono gestite dai Comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali;

- l'art.1 del D.L. n.1/2013, convertito con modificazione nella Legge n.11/2013, nel differire al 30 giugno 2013 il termine di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009, ha stabilito che a partire dalla scadenza del suddetto termine si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 7 lett. f) del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010, il quale ha decretato che, tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi

dell'art.117 Costituzione, ci sono l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- il termine della fase transitoria di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009, più volte differito, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 9 comma 4-ter del D.L. n.192 del 31/12/2014, convertito con modificazioni nella legge n.11 del 27/02/2015;

- il D.L. n. 210 del 30/12/2015 (cd. Milleproroghe 2016), convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25/02/2016, non ha previsto ulteriori proroghe al termine sopra richiamato;

- allo stato della legislazione vigente, quindi, la competenza della Città Metropolitana di Napoli relativa al segmento "trattamento e smaltimento RR.SS.UU." ha avuto fine il 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016, in mancanza di una deroga normativa al termine di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009;

- nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania, la S.A.P.NA. S.p.A. ha garantito comunque la continuità del servizio, così come richiesto dalla Regione Campania con nota prot. 2016 0051840 del 26.01.2016 a firma del Vice-Presidente ed Assessore all'Ambiente e all'Urbanistica;

- in data 26 maggio 2016 è intervenuta la legge regionale n.14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" - integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali Regione Campania n. 22/2016, n. 38/2016, n.10/2017, n.29/2018, n.60/2018, n.16/2019 - il cui assetto prevede l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata ovvero in ATO - Ambiti Territoriali Ottimali;

- ai sensi dell'art.40 comma 3 della Legge Regionale 14/2016 le società provinciali "continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge";

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare") e ss.mm.ii., con la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dei Comuni (art. 23 L.R.C. cit.) e l'istituzione degli Enti d'Ambito Territoriali

(EDA), soggetti di governo di ciascun ATO, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25 L.R.C. cit.), sono mutate le funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti urbani, in quanto per ciascun ATO l'Ente d'Ambito individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- invero, gli artt. 9 e 10 della L.R Campania n. 14/2016 individuano solo nella Regione e nei Comuni i soggetti aventi competenze in tema di ciclo dei rifiuti, escludendo dunque le Province, mentre l'art. 26, co.1, lett. c) dispone che l'Ente d'Ambito *“individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo 152/2006...”* e l'art. 29, comma 1, lett. b) prevede che il Consiglio d'Ambito dell'Ente *“approva le forme di gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo (...) la continuità occupazionale del personale addetto (...)”*;

- successivamente alla modifica legislativa dell'agosto 2018 si sono costituiti e sono divenuti operativi gli Enti d'Ambito Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 per il territorio dell'area Metropolitana di Napoli quali hanno avviato una interlocuzione con la Città Metropolitana di Napoli per verificare la percorribilità dell'iter che potrebbe portare alla cessione della S.A.P.NA. agli ATO nella salvaguardia dei livelli occupazionali;

- I tre E.d.A. della Provincia di Napoli con Note congiunte del 21.05, del 10.06 e del 21.11.2022 hanno richiesto alla Città metropolitana di Napoli di voler comunicare le disponibilità e le condizioni per la cessione delle quote eventualmente disponibili di SAPNA, Società *“in house* esercente un servizio di interesse comune;

- nelle riunioni del Tavolo Tecnico congiunto Città metropolitana ha comunicato la sua disponibilità alla cessione immediata del 51% del capitale sociale;

- nelle more della definizione e conclusione degli atti attuativi della Legge Regionale, la Città Metropolitana di Napoli ha provveduto con deliberazione sindacale n. 000072 del 24.05.2021 all'approvazione del Piano delle attività 2021 e della tariffa 2021, predisposti dalla SAPNA S.p.A. giusta Nota di invio prot. 2023 del 14.03.2021, funzionale a garantire la continuità del servizio, definendo i costi del servizio per l'annualità 2021;

- nell'anno 2022 ARERA ha stabilito che i termini per la definizione della tariffa per il servizio di gestione rifiuti, e, pertanto, SAPNA S.p.A. ha posto in essere le iniziative per la definizione della tariffa del servizio, mantenendo in via provvisoria il riferimento ai costi e la relativa tariffa per l'annualità 2021, funzionali a garantire la continuità del servizio, nelle more della definizione, secondo i criteri indicati da ARERA alla tariffa 2022;

- con le intese raggiunte nei successivi incontri istituzionali, nelle more della sottoscrizione di un Accordo tra gli Enti per la definizione degli impegni sui programmi inerenti il Ciclo dei Rifiuti in ambito Metropolitano della Città di Napoli e facilitare il proseguo degli Enti di Ambito nelle funzioni, si sono avviati gli iter per il passaggio programmatico delle quote di SAPNA, delle dotazioni industriali e delle competenze dalla Città metropolitana di Napoli ai tre E.d.A. della Provincia di Napoli, ponendo le basi per l'avvio delle necessarie fasi istruttorie di analisi delle dotazioni industriali oggetto di trasferimento agli E.d.A. Provinciali e dei relativi processi di valorizzazione, nonché delle problematiche necessarie al trasferimento delle quote sociali della partecipata pubblica della Città Metropolitana di Napoli, con particolare attenzione alla determinazione del valore di SAPNA S.p.A. all'attribuzione delle quote;

- che, all'esito della riunione del Tavolo Tecnico congiunto il valore di cessione delle quote di SAPNA è stato definito nel 51% di Euro 1.018.000,00;

- questo valore è stato ritenuto congruo anche dal Prof. Stefano Pozzoli, Professionista incaricato dagli E.d.A. della Provincia di Napoli, giusto parere acquisito al protocollo dell'Ente n. 62 in data 20.01.2023;

- all'esito degli Accordi conclusi tra gli E.d.A. della Provincia di Napoli si è stabilito che il 51% del capitale sociale di SAPNA sarà ripartito tra i tre Enti d'Ambito in proporzione ai rispettivi abitanti, come individuato dall'allegato D della delibera di G.R. n. 312/2016, nella misura che segue:

E.d.A. Napoli 1 - 41,44% (21,13% del capitale sociale)

E.d.A. Napoli 2 - 24,31% (12,40% del capitale sociale)

E.d.A. Napoli 3 - 34,25% (17,47% del capitale sociale)

PREMESSE TECNICO-GIURIDICHE:

- per procedere all'acquisto della partecipazione sociale di 51% detenuta dalla Città Metropolitana di Napoli nella società S.A.P.NA. S.p.A. si rende necessaria l'adozione di una Deliberazione del Consiglio d'Ambito ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 8 D. Lgs. 175/2016 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica": di seguito, TUSP);

- in particolare, per le acquisizioni di partecipazioni in Società già costituite vale quanto stabilito dall'art. 8 TUSP, per cui è necessario che l'Ente deliberi secondo le modalità dicui all'art. 7, co. 1 e 2 TUSP, che richiamano la necessità dell'adozione di una delibera analiticamente motivata, ex art. 5, co. 1 TUSP, come di seguito riportato: *"Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;

in conformità con quanto disposto dall'art. 4 TUSP, l'E.d.A. Napoli 1, con l'acquisto della partecipazione societaria della S.A.P.NA. S.p.A., risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (così come previste dalla Legge Regione Campania n. 14/2016 e dallo Statuto), atteso che le funzioni svolte dalla S.A.P.NA. S.p.A., secondo il proprio oggetto sociale (vedi infra), possono certamente essere considerate per l'E.d.A. NAPOLI 1 *"attività...di produzione di servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*. (art. 4, co. 1 TUSP), nonché tese *alla "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* (art. 4, comma 2, lett. a, TUSP) e "alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni" (art. 4, comma 2, lett. a, TUSP), elementi richiesti come condicio sine qua non per l'acquisto di partecipazioni societarie in Società già costituite;

- in particolare, dapprima il legislatore nazionale (D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella

L. 26 febbraio 2010, n. 26) e poi le conseguenti scelte regionali in tema di pianificazione della gestione del rifiuto urbano si sono orientate sull'utilizzo - per il tramite di Società provinciali all'uopo costituite - degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) per lo svolgimento di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni del Territorio Metropolitan di Napoli;

- l'acquisto della partecipazione sociale di 21,13% della S.A.P.NA. S.p.A., essendo finalizzata all'affidamento in house alla predetta Società di tale fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, è dunque strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'E.d.A. (vedi amplius, "valenza strategica"), atteso che consentirà una virtuosa gestione pubblica dell'unico impianto pubblico destinato al trattamento intermedio dell'intera produzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell'ATO Napoli 1;

- l'acquisto è ammissibile ai sensi del D.Lgs. 201/2022, in ragione del combinato disposto degli artt. 6 e 33. In particolare, l'art. 6, c. 2, "*... gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*".

Però, all'art. 33 il Legislatore ha previsto una disposizione transitoria sia per le operazioni già concluse ("*... l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto*") sia per le operazioni che verranno realizzate entro il 30 marzo, al comma 2, solo per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti urbani "l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023".

È proposito di questo E.d.A., pertanto, procedere all'affidamento in house del servizio entrotale termine, rientrando così appieno nella previsione di legge.

PREMESSE ECONOMICO-FINANZIARIE:

- così delineati i requisiti di cui all'art. 4 D. Lgs. 175/2016, va aggiunto che **l'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 175/2016** stabilisce che occorre giustificare la scelta dell'acquisizione evidenziandone altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della *convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.*

a) Convenienza economica

1) Analisi delle partecipazioni

L'E.d.A. NAPOLI 1 non ha partecipazioni in società o Enti strumentali – Delibera Consiglio d'Ambito n. 5 del 27.05.2022; avente ad oggetto Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20. d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 - ricognizione partecipazioni.;

2) Prospetto dotazione organica della società con indicazione dei dipendenti e n. amministratori

La S.A.P.NA. S.p.A. alla fine dell'anno 2021, ha in organico n. 350 dipendenti, ed è, ad oggi, amministrata da un Amministratore Unico, mentre a seguito dell'acquisto si valuterà, visto la presenza di una molteplicità di soci, l'opportunità di arrivare ad un consiglio di amministrazione.

b) Sostenibilità finanziaria

Trattandosi di acquisizione di quote sociali in una società già costituita, si è proceduto come segue:

1) Analisi fatturato in termini numerici

Nell'ultimo triennio 2019/2021, la S.A.P.NA. S.p.A. ha registrato i risultati numerici indicati nel prospetto che segue:

ANNO	Ricavi caratteristici	Risultato d'esercizio dopo le imposte
2019	118.030.520,00	-290.424,00
2020	110.784.005,00	-882.410,00
2021	134.401.756,00	-2.181.301,00

La società ha ritenuto di effettuare un accantonamento a fondo svalutazione crediti per il 100% del credito stesso, cosa che ha determinato la perdita di esercizio di euro 2.181.301 per il 2021, nonostante l'altrimenti lusinghiero risultato.

La società è a nostro giudizio, governata secondo corretti principi dell'efficienza ed ha una solida capacità di produrre reddito.

Le perdite evidenziate nell'esercizio 2021 sono interamente attribuibili a componenti straordinarie, rilevate secondo criteri di massima prudenza e resesi necessarie non solo in rispetto ai principi di bilancio ma proprio alla luce della prospettata operazione di compravendita;

2) Analisi del prospetto dei costi di funzionamento dell'organismo societario e, in particolare, dei costi relativi alla spesa del personale.

In base alla normativa applicabile, la governance della Società è articolata come segue:

- Assemblea del Socio;
- Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale e Società di Revisione/Revisore Unico;
- l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La società si avvale di una struttura organizzativa imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità, strutturata secondo lo schema classico piramidale il cui vertice è rappresentato dall'Amministratore Unico.

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 s.m.i., la S.A.P.NA. S.p.A. ha definito e adottato *il Modello di organizzazione Gestione e controllo con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza*.

Parte integrante del Modello di organizzazione e controllo è il Codice Etico, che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività. Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di S.A.P.NA. S.p.A. sono tenuti al rispetto del *Codice Etico*.

All'*Organismo di Vigilanza* è attribuita, altresì, la responsabilità di assicurare la diffusione della conoscenza e della comprensione del *Codice Etico* e monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte di tutti i soggetti interessati. Il Modello di organizzazione Gestione e controllo prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle sue previsioni, ivi incluse quelle del Codice Etico.

Trattandosi di società a controllo pubblico, per la S.A.P.NA. S.p.A. trova applicazione il **comma 5 dell'art. 19** del Tusp che recita: “ *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*”.

L'attuale socio unico della S.A.P.NA. S.p.A. (Città Metropolitana di Napoli) ha l'obbligo di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale.

Dopo l'acquisizione del pacchetto azionario pari al 21,13% delle quote sociali, l'E.d.A. NAPOLI 1 attraverso la definizione del *Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del gestore* individuerà gli atti di indirizzo per il soggetto gestore, tra cui anche quelli sopra riportati.

3) Modalità di scelta della gestione diretta o esternalizzata del servizio da affidare.

In fase di affidamento del servizio, il parametro della **convenienza economica**, con riferimento alla “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato” dovrà trovare una sua specificazione sia nell'**art. 16 del Tusp**, sia nell'**art. 192 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016)**. In ogni caso S.A.P.NA. S.p.A. opera in regime di tariffa regolata, la cui congruità è quindi verificata ed attestata in sede territoriale dall'E.d.A. e nazionale da ARERA.

Per quanto attiene alla convenienza economica dell'operazione di acquisto de qua, l'investimento realizzato per l'acquisto della partecipazione sociale è conveniente in termini di economicità a beneficio della comunità amministrata, atteso che si acquista la partecipazione sociale del 21,13% delle quote della S.A.P.NA. S.p.A. al prezzo di Euro 215.148,19 (duecentoquindicimilacentoquarantotto/19), ovvero al valore di Patrimonio Netto, e quindi senza riconoscimento di alcun avviamento.

VALENZA STRATEGICA:

- dal punto di vista strategico, l'acquisto della S.A.P.NA. S.p.A. consentirà all'E.d.A. NAPOLI 1 di gestire *"in house"*, senza soluzione di continuità, un fondamentale segmento funzionale del ciclo dei rifiuti;

Questo E.d.A. ritiene che, essendo l'interesse pubblico il riferimento e il punto di arrivo della gestione della S.A.P.NA. S.p.A., la sua gestione sarà orientata esclusivamente *all'interesse pubblico, sub specie di un'utilità in termini di servizio reso alla collettività.*

In particolare, la S.A.P.NA. S.p.A. potrà utilizzare gli utili eventualmente *conseguiti per la riduzione della tariffa di conferimento dei rifiuti presso i TMB*, con conseguente indubbio risparmio per le popolazioni dei Comuni partecipanti all'Ente d'Ambito. Inoltre, va considerato che una virtuosa gestione pubblica degli impianti di trattamento dei rifiuti è fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nei Comuni ove sono ubicati gli impianti de quibus.

Va sottolineato, altresì, che la S.A.P.NA. S.p.A. ha maturato un notevole know-how nel settore dei rifiuti ed una specifica esperienza pluriennale nella gestione del servizio di trattamento della frazione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 200301) prodotto dai 9 Comuni dell'ATO Napoli 1, dimostrando nell'ultimo quadriennio l'efficienza e l'efficacia della propria attività aziendale.

La Società dispone, poi, delle risorse umane e di tutti i mezzi tecnici, operativi ed organizzativi per garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di trattamento della frazione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01), così come sarà disciplinato dal relativo Contratto di servizio.

Un ulteriore vantaggio per la scelta del modello *in house*, rispetto alla gestione esternalizzata o con società mista, è rappresentato dalla riserva in capo all'E.d.A. NAPOLI 1 e per esso in capo ai Comuni associati, della direzione strategica e della maggiore capacità di controllo sulla

gestione; dalla esperienza maturata dalla società *in house* nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze dello stesso e dalla maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'*in house providing*.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) della L.R.C. n. 14/2016, il Consiglio d'Ambito dell'Ente *"approva le forme di gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo (...) la continuità occupazionale del personale addetto (...)";*
- con Delibera di CdA n. 12 del 22.07.2020, è stato adottato lo Studio di Fattibilità,preliminare al Piano d'Ambito;
- con Delibera di CdA n. 15 del 25.11.2020 è stato adottato il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 34 comma 7 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" ed avviate, ai sensi dell'art 34 c 7 della LR 14/2016 e s.m.i., le procedure previste per rendere esecutivo il Piano;
- con Delibera di CdA n. 01 del 30.01.2023 è stato adottato Aggiornamento Adozione Piano definitivo con Rapporto Ambientale -
Sintesi non Tecnica - Studio di Incidenza;
- la Legge Regionale 14.2026, così come modificata dall'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, all'art 34 comma 9 bis. Prevede: *"Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito."*
- con particolare riferimento alla garanzia della "continuità occupazionale" del personale della Società provinciale, va evidenziato come l'acquisto da parte dell'E.d.A. della partecipazione sociale della S.A.P.NA. S.p.A. sia perfettamente rispondente alla ratio della norma sopra richiamata e ciò garantirebbe la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio pubblico essenziale esercitato dalla predetta Società, evitando l'effettuazione di quegli adempimenti (es. passaggio del personale alle dipendenze del gestore subentrante, etc.) che,

implicando tempi di realizzazione notevolmente lunghi e dilatati, mal si conciliano con l'interesse pubblico alla regolare prosecuzione di tale fondamentale segmento funzionale del ciclo dei rifiuti dell'ATO Napoli 1.

DATO ATTO CHE:

- l'intervento finanziario è, altresì, compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;

DATO ATTO CHE:

- la proposta di atto deliberativo è sottoposta a previa consultazione pubblica ex art. 5 co.2 ultimo periodo TUSP, nella forma di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- il presente atto dovrà essere inoltrato, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la copertura finanziaria dell'acquisizione delle quote della SapNa da parte dell'EdA troverà copertura nel redigendo Bilancio di previsione 2023-2025 al titolo 3 capitolo Acquisizione immobilizzazioni finanziarie
- l'acquisizione delle quote da parte dell'EdA avverrà a seguito:
 - del parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente;
 - della approvazione del PEF e della relativa tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti gestiti dalla SapNa;
 - della verifica del Piano industriale della SapNa
 - del parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO:

- per le motivazioni analiticamente esposte e, in considerazione di tutti gli atti chiamati a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che l'acquisto della partecipazione sociale del 21,13% della S.A.P.NA. S.p.A. detenuta dalla Città Metropolitana di Napoli e il conseguente affidamento in house del fondamentale servizio pubblico già gestito dalla predetta Società - rappresenti per l'E.d.A. NAPOLI 1 e per i Comuni partecipanti all'Ente, la scelta più idonea e conveniente sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

VISTO:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim;

ACQUISITO:

- agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/20001 e s.m.i. (verbale n. -- del);

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 175/2016;

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; lo

Statuto dell'Eda Napoli 1;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale, che ha provveduto - sulla base delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa - alla redazione della presente proposta di Deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

AL CONSIGLIO D'AMBITO DI DELIBERARE

1) **di procedere** all'acquisto della partecipazione sociale del 21,13% detenuta dalla Città Metropolitana di Napoli nella società S.A.P.NA. S.p.A., con sede in con Sede in Piazza Matteotti, 1 Palazzo della Provincia – 80133 – Napoli, partita Iva e C.F. 06520871218 al prezzo di Euro 215.148,19 (duecentoquindicimilacentotrentotto/19

2) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisto della predetta partecipazione sociale della S.A.P.NA. S.p.A. è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'E.d.A. Napoli 1, essendo l'acquisto de quo finalizzato all'affidamento in house - previa stipula di apposito Contratto di servizio - di un fondamentale segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti, cioè a dire il trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato (CER 20.03.01) prodotto dai Comuni dell'ATO NAPOLI 1;

3) **di prendere atto ed approvare** lo Statuto della società S.A.P.NA. S.p.A., allegato alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale – Allegato A);

4) di precisare che la la copertura finanziaria dell'acquisizione delle quote della SapNa da parte dell'EdA troverà copertura nel redigendo Bilancio di previsione 2023-2025 al titolo 3 capitolo Acquisizione immobilizzazioni finanziarie

5) di precisare che - l'acquisizione delle quote da parte dell'EdA avverrà a seguito:

- del parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente;
- della approvazione del PEF e della relativa tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti gestiti dalla SapNa;
- della verifica del Piano industriale della SapNa
- del parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

6) **di autorizzare** il Presidente dell'E.d.A. Napoli 1, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il rogito notarile o a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente Deliberazione e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

7) **di esprimere** un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché, nell'elaborazione delle modifiche del Piano d'Ambito da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio d'Ambito, conferma - nella parte dedicata al sistema impiantistico a servizio dell'ATO Napoli 1 - l'affidamento in house alla S.A.P.NA. S.p.A. del segmento funzionale del ciclo integrato dei rifiuti costituito dal trattamento intermedio del Rifiuto Urbano Indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Napoli 1;

8) **di dare atto**, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

9) **di dare atto** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato parere favorevole, con verbale n. -- del -----, allegato alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

10) **di demandare** agli uffici dell'Ente l'invio del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 5, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 175/2016 nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

11) **di pubblicare** la presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione "Amministrazione Trasparente");

12) **di dichiarare** la presente Deliberazione esecutiva, previo parere favorevole della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come già rappresentato al punto 5 della proposta di Delibera stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore Generale

Carlo Lupoli

IL CONSIGLIO D'AMBITO

Sentita la proposta di deliberazione;

Ravvisata ed evidenziata l'importanza della proposta;

Ritenuto, pertanto, di condividere integralmente i contenuti della proposta di deliberazione;

Dato atto che non sussistono in relazione al contenuto del deliberato proposto situazioni di conflitto di interesse per i componenti dell'organo deliberante ostative alla partecipazione ed adozione dell'atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs.267/00 allegati alla presente deliberazione;

Dopo ampio ed articolato confronto, alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa,

Con Voti _____ espressi dai consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare la proposta sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta.
 2. di dare atto che i componenti del Consiglio dichiarano la non sussistenza a loro carico di obblighi di astensione nel caso di specie né situazioni che comportano conflitto d'interesse;
- Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO D'AMBITO

- Con Voti unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- L'immediata esecutività del presente deliberato ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000 – sostituito, previo parere favorevole della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come già rappresentato al punto 5 della proposta di Delibera stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario verbalizzante

Carlo Lupoli

Il Presidente del CdA

Raffaele Del Giudice

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: "Proposta di acquisto della partecipazione sociale del 51% della S.A.P.NA. S.p.A.: provvedimenti".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim.

Il Direttore Generale

in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione ad interim

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim.

Il Direttore Generale

in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione ad interim